



AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1

PROTOCOLLO DI INTESA FARMACISTI TITOLARI - ASL BN FINALIZZATO ALLA

DISTRIBUZIONE IN NOME E PER CONTO (DPC) ALL'UTENZA DEI FARMACI A-PHT, ex OSP2 E AD ALTO COSTO

L°ASL Benevento 1, nelle persone del Direttore Generale Dr Franklin PICKEF, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso l'Azienda in Benevento alla via Oderisio 1, La FEDERFARMA BENEVENTO nelle persone del Presidente Provinciale Dr Tommaso CUSANO, L'ORDINE DEI FARMACISTI nella persona del Presidente Dr Maurizio MANNA

RICHIAMATE LE:

- DGRC n. 1843/2005 - "Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali..."
- DRGC n. 1018/2000 - "Governo e contenimento della spesa farmaceutica"
- D.L. 347/2001 convertito in L.405/01 - "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria."
- DGRC n. 3513/2001 - "Provvedimenti urgenti per il miglioramento dell 'eppropriatezza delle prestazioni sanitarie e per il contenimento della spesa regionale"
- DGRC n. 4064/2001 - "Distribuzione diretta all'utenza dei farmaci ex DM 22.12.2000 - allegato 2- prescritti su diagnosi e piano terapeutico dei centri specializzati."
- Decreto COMMISSARIALE N. 66 del 14/07/2016 "Misure di incentivazione dei farmaci a brevetto scaduto e biosimilari"
- Decreto COMMISSARIALE n. 97 del 20 settembre 2016

PREMESSO

- che la Regione Campania ha ravvisato la necessità di interventi di contenimento e riduzione dei costi, dettando tra l'altro "disposizioni in materia di contenimento della spesa farmaceutica" già con DGRC n. 1843/2005;
- che il provvedimento CUF del 1/9/99 (G.U. n. 12/2000 e successive integrazioni), sancisce, limitatamente ai principi individuati nelle note richiamate, la possibilità di erogazione di trattamenti correlati a diagnosi e piani terapeutici prescritti da Centri Specialistici autorizzati dalla Regione sia da parte delle strutture pubbliche e accreditate sia da parte delle farmacie aperte al pubblico;
- il DM 22.12.2000 allegato 2 e successive integrazioni e modificazioni individua i farmaci per i quali è previsto il doppio canale distributivo, di cui al precedente capoverso;
- acquisito l'elenco con cui la Regione Campania ha individuato i farmaci erogabili in DPC (elenco allegato al D.97/2016).

VISTO

- Che l'ASL BN, nell'intento di assolvere all'obbligo etico, ancor prima che economico, della ottimizzazione dell'uso delle risorse, ha ottemperato alle disposizioni di cui alle delibere e/o decreti regionali sopra richiamati, attivando le strutture farmaceutiche distrettuali e ospedaliere per la erogazione diretta dei farmaci di che trattasi.

CONSIDERATO

- tuttavia che, per la particolare conformazione geografica del territorio e la difficoltà delle vie di comunicazione tra le varie strutture dell'ASL, la erogazione del servizio non può essere assicurata in modo equo ed equalitario per tutti i cittadini utenti;
- che i farmaci di cui in premessa sono spesso correlati a patologie severe ed invalidanti che coinvolgono maggiormente la parte debole della popolazione;
- che è necessario garantire a tutti gli assistiti un identico livello di assistenza, uniformando la tipologia del servizio offerto, soprattutto per quei cittadini che risiedono in località distanti dalle strutture dell'ASL, tale da elevare la qualità dell'assistenza;
- che secondo il DCA 97/16 " il canale della Distribuzione Diretta dei farmaci collocati in PHT va considerato in maniera unitaria dal momento che le possibilità di esplicarlo attraverso la modalità Distribuzione diretta e della Distribuzione per nome e per conto (DPC) non sono alternative tra loro ma pienamente integrate per garantire il miglior accesso al farmaco da parte del cittadino".

RITENUTO

- che le farmacie private convenzionate, invece, rappresentano una valida e capillare rete distributiva che copre tutto il territorio dell'ASL BN, tale per cui l'affidamento integrato della Distribuzione diretta alla loro rete territoriale è in grado di garantire, con continuità e uniformità, un ottimale livello qualitativo di assistenza farmaceutica.

ACCERTATO

- che l'entità del risparmio per l'ASL, ottenibile attraverso la esclusiva distribuzione distrettuale, è ampiamente compensato dalla massima efficacia ed efficienza, realizzate attraverso l'ampliamento della partecipazione delle farmacie convenzionate.

E' INTENZIONE DELL'ASL BN:

- condividere con le Farmacie private del territorio provinciale la finalità di cui in premessa;
- riqualificare la spesa e migliorare la qualità delle prestazioni attraverso un accordo programmatico tra l'ASL BN ed i Titolari di farmacia della Provincia, dichiaratisi disponibili allo scopo.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I presenti concordano nell'indicare quale obiettivi strategici fondamentali:

- Ottimizzazione delle economie prodotte dall'acquisto diretto da parte dell'ASL BN;
- mantenimento e qualificazione del livello del servizio di assistenza farmaceutica sul territorio.

➤ A- Impegni assunti dall'ASL Benevento 1:

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including initials and a name.

- (a) acquistare le specialità medicinali sottoposte alla duplice via di distribuzione ex nota 37 - A-PHT /H-T, ed ex OSP2 come da elenco allegato , secondo quanto previsto dai provvedimenti su elencati, in confezione ospedaliera oppure dotate di fustello adesivo annullato direttamente dalle Aziende produttrici come confezione ospedaliera;
- (b) erogare le stesse a tutte le farmacie private o pubbliche del territorio della provincia di Benevento attraverso una o più aziende di distribuzione intermedia del farmaco. Queste ultime, indicate dai titolari di farmacia, devono preferibilmente risiedere nel territorio della provincia di Benevento, al fine di consentire le attività di controllo e monitoraggio da parte del servizio farmaceutico dell'ASL, che resta esclusivo titolare della gestione operativa;
- (c) riconoscere il rimborso degli oneri di distribuzione come previsto dal D.97/2016 € 6,00 al pz al netto dell'IVA per le farmacie non rurali € 6,00 al pz con la maggiorazione di € 1,5 al netto dell'Iva per le farmacie rurali sussidiate che nella ASLBN sono n.69;
- (d) liquidare come prestazione professionale entro il medesimo termine convenzionale di fine mese, le fatture (elettroniche) AIR che le farmacie anticiperanno in forma di disinta cartacea all'Area Farmaceutica, entro il giorno 10 del mese successivo alla spedizione delle ricette, unitamente alle DCR convenzionali;
- (e) pagare gli oneri distributivi su apposito conto di spesa dell'esercizio di riferimento, diverso dalla farmaceutica convenzionata;
- (f) notificare agli interessati, dopo il controllo tecnico contabile delle ricette, le eventuali rettifiche di addebito o accredito. Queste ultime saranno, a seguito di verifica congiunta, contabilizzate sulla fattura del mese successivo;
- (g) informare opportunamente ,per il tramite dei Distretti Sanitari i MMG e PLS che le ricette di cui al precedente punto, devono essere redatte solo su riscontro del MUP-SANIARP attivato dai Medici specialisti registrati su piattaforma di SANIARP, dei Centri Specialistici Prescrittori individuati dalla regione e/o dalla Assistenza Sanitaria di Base distrettuale per gli assistiti in cura presso Centri Specialistici di ASL esterne;
- (h) Sarà l'assistenza Sanitaria di base di ciascun Distretto Sanitario dell'ASL di Benevento, una volta validato il Piano terapeutico extra regionale, a trasmetterlo via fax alla stessa SANIARP;
- (i) dare ampia diffusione ai medici, a tutti gli attori interessati e all'utenza, che le ricette di cui al precedente capoverso possono essere spedite presso le farmacie della Regione e di attenersi con scrupolosa attenzione, nella compilazione delle medesime, alla osservanza delle norme previste dall'art 3 Legge 326/03 sulla corretta compilazione;
- (j) sebbene la spesa per i farmaci erogati secondo la presente intesa non rientra nella spesa farmaceutica convenzionata e non concorre, pertanto, ad incrementare l'importo della spesa farmaceutica ascritta ai singoli MMG, i medesimi hanno tuttavia l'obbligo di monitorare le prescrizioni e controllarne l'appropriatezza al fine di evitare sprechi e inutili sovrapposizioni;
- (k) informare altresì i MMG, i PLS e i centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica e privata interessata al presente disciplinare tecnico sui contenuti e sulle modalità di attuazione dello stesso;
- (l) aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili in DPC inserendo le specialità che di volta in volta rientrano nel prontuario della Distribuzione diretta.
- (m)riconoscere la libera scelta per l'assistito di decidere dove spedire la propria ricetta tra le farmacie private e le strutture farmaceutiche distrettuali territoriali dell'Asl garantendo, a questo fine, le medesime modalità di erogazione dei medicinali;
- (n) riservare alla DD presso le strutture farmaceutiche dell'ASL i farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA, quelli per i centri di Dialisi, farmaci per Pazienti Emofiliaci e farmaci per malattie rare classificati in fascia H;

- (o) dotare l'ASL, le Farmacie ed il Distributore intermedio del Sistema informatico combinato Web Oriented - Sani.Arp per l'utilizzo della piattaforma informatica WEB Oriented già predisposta a consentire l'interazione con il Sistema Informatico regionale Sani.Arp.
- (p) di prevedere l'attività di adeguamento e formazione all'uso del Sistema Informatico combinato Web-Oriented-Sani.Arp a favore dei titolari di farmacia aderenti al presente accordo;
- (q) di consentire alle farmacie convenzionate di portare ad esaurimento le giacerze di prodotti classificati A-PHT, oggetto del presente accordo, entro il 1 Aprile 2017, data di adozione e decorrenza del presente accordo.

➤ **B - Impegni assunti dalle farmacie private aperte al pubblico nel territorio della ASL BN che aderiscono a Federfarma Benevento:**

- (a) I titolari di farmacia affidatari del presente servizio in DPC, per effetto del loro radicamento operativo sul territorio di attività, risultano in grado di selezionare, tra le diverse offerte logistiche, quella più rispondente, in termini di qualità ed efficienza alle peculiari necessità locali del servizio di distribuzione ricevuto in gestione;
- (b) pertanto ai sensi e per effetto di quanto previsto dalla Legge n 405/2001 la Federfarma di Benevento indica all'ASL Bnl con lettera raccomandata, entro 7 giorni dalla firma del presente accordo, il/ distributore(i) intermedio(i) del farmaco individuato quale assegnatario del servizio di logistica e rifornimento che, per l'effetto, renderà marci estazione di accettazione delle condizioni in esso pattuita;
- (c) verificare che le ricette SSR a loro presentate appartengono all'ambito di applicazione della presente intesa; che riportino cioè la prescrizione di farmaci ricompresi nell'elenco allegato;
- (d) spedire altresì le ricette SSR riportanti i farmaci di che trattasi, e provenienti da altre ASL della Regione, con le medesime modalità previste dal presente accordo;
- (e) spedire le ricette solo se redatte con tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione e riguardanti unicamente le specialità medicinali o principi attivi oggetto del presente accordo;
- (f) richiedere al(i) distributore(i) intermedio aderente al presente accordo la specialità medicinale nell'esatta quantità prescritta (a copertura di 1 mese di terapia e per un massimo di 6 pezzi per ricetta) ed, in mancanza, accettare la specialità o il principio attivo equivalenti disponibili;
- (g) la richiesta, in attesa che SORESA provveda all'informatizzazione, va effettuata con apposita modulistica trasmessa via fax riportante necessariamente il numero del codice a barra di ogni singola ricetta SSR da spedire;
- (h) erogare la specialità medicinale disponibile qualora sia stato prescritto il solo principio attivo;
- (i) trattandosi di farmaci in confezione ospedaliera, qualora sulle stesse non fossero presenti fustelli adesivi asportabili già obliterati dalla ditta produttrice, sulle ricette spedite saranno riportate, nei previsti spazi, le sezioni ritagliare dalla confezione riportante il codice a barra del prodotto;
- (j) qualora fossero mancanti i farmaci richiesti al distributore intermedio di riferimento, le Farmacie erogheranno gli stessi in convenzione per il tempo necessario allo approvvigionamento;
- (k) non richiedere il pagamento di alcun corrispettivo né ticket né quota di partecipazione qualora, per indisponibilità della ASL del farmaco prescritto di cui al punto precedente, si debba ricorrere alla distribuzione convenzionata dello stesso;



- (l) qualora un farmaco debba essere erogato con urgenza e non è possibile reperirlo attraverso il canale della DPC (con particolare riguardo ai turni di servizio), per garantire le cure e/o la loro continuità il Farmacista, accertatosi dell'effettiva urgenza, può erogare il farmaco in regime convenzionato alle medesime condizioni di esenzione da qualsiasi partecipazione di cui alla precedente lettera (k);
- (m) la medesima deroga di cui ai due punti precedenti, va riconosciuta nel caso che il medico indichi la "clausola di non sostituibilità documentata" del peculiare medicinale prescritto in relazione al principio attivo equivalente messo a disposizione dalla ASL;
- (n) consegnare all'ASL Benevento le ricette spedite secondo la presente intesa entro il giorno 10 del mese successivo a quello di spedizione, allegando la Distinta-fattura degli importi spettanti per il rimborso degli oneri di dispensazione, secondo quanto previsto al punto A lettera (c);
- (o) qualora per qualsiasi ragione i farmaci forniti alle farmacie in conto deposito non fossero dispensati all'assistito nei termini di validità della ricetta, dovranno essere resi al distributore intermedio con relativo documento di trasporto con causale "*reso in conto deposito*".

➤ **C - Il/i distributore(i) intermedio del farmaco, indicato dai Titolari di Farmacia di cui al punto B - a dovrà accettare le seguenti condizioni:**

- (a) allestire presso la propria struttura un apposito magazzino separato dagli altri, per lo stoccaggio delle specialità di cui in premessa fornite dall'ASL BN secondo le procedure sopra indicate;
- (b) consentirne la verifica, previo sopralluogo da parte dell'ASL, per tutto il periodo di validità del presente accordo;
- (c) il magazzino, informatizzato e collegato con l'Area Farmaceutica dell'ASL BN, provvederà a proporre gli opportuni riordini al fine di salvaguardare la tempestiva e corretta erogazione del servizio secondo le indicazioni fornite dall'ASL;
- (d) acquisire i prodotti ordinati e stoccarli avendo cura di marcare, in corrispondenza del codice a barra, ogni singolo pezzo con apposito timbro ad inchiostro indelebile riportante la dicitura "Asl Bn";
- (e) stipulare apposita polizza assicurativa incendio-furto a favore dell'Asl Bn per i prodotti stoccati presso il magazzino di cui alla precedente lettera (a);
- (f) consegnare alle farmacie aperte al pubblico operanti sul territorio di competenza della ASL BN, dietro specifica richiesta delle stesse, le specialità medicinali oggetto de l'accordo, con modalità e tempi tra le parti concordati, emettendo per ogni richiesta apposito documento di trasporto, riportante la causale "*merce in conto deposito da consegnare agli assistiti per conto dell'ASL BN*";
- (g) il suddetto documento dovrà essere conservato dal farmacista al fine di giustificare la presenza temporanea di prodotti in confezione ospedaliera altrimenti non detenibili;
- (h) fornire con cadenza mensile ad ogni farmacia ed in copia all'Area Farmaceutica dell'ASL BN, il report relativo alle consegne effettuate con l'indicazione dell'importo degli oneri di distribuzione per un'agevole stesura della fattura mensile.

PRECISAZIONI AGGIUNTIVE

Il presente accordo sostituisce il precedente di cui alla Delibera del DG 61 del 07/03/2006, e si intende esecutivo con decorrenza dal 1 Aprile 2007, ha validità annuale tacitamente rinnovata, salvo disdetta motivata di una delle parti comunicata 30 gg. prima della scadenza annuale.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali in relazione all'accertamento dei profili di legittimità del DCA 97/16, promosso dinanzi al TAR Campania, e incidenti sul contenuto del contratto, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.


Si conviene altresì che, nel corso della durata del presente accordo, nel caso di passaggio all'assistenza indiretta da parte delle farmacie a seguito di decisioni sindacali di categoria, il servizio di distribuzione di cui al presente accordo verrà regolarmente espletato.

PER QUANTO IN PREMESSA DESCRITTO, LE PARTI CONVENGONO DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE PROTOCOLLO DI ACCORDO PER L'ASL BNI

PER LA ASLBENEVENTO 1



Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica
(Dr.ssa Emma De Risola)




Il Direttore Generale ASL BN
(Dr. Franklin Picker)

PER LA FEDERFARMA BENEVENTO


Il Presidente Provinciale
(Dr. Tommaso Cusano)

PER L'ORDINE DEI FARMACISTI DI BENEVENTO


Il Presidente

(Dr. Maurizio Manna)